



Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Regolamento per la concessione e gestione degli orti sociali comunali

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 31/1/2024

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - FINALITÀ

ART. 3 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

ART. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 6 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

ART. 8 - CANONE DI CONCESSIONE

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 10 - ONERI DEL COMUNE

ART. 11 - DIVIETI

ART. 12 - CONDUZIONE DELL'ORTO

ART. 13 - ORARI

ART. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI E COMITATO DI GESTIONE

ART. 15 - VIGILANZA

ART. 16 - REVOCA

ART. 17 - RESPONSABILITA'

ART. 18 - NORME FINALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di concessione, gestione e coltivazione dell' "orto sociale".
2. Ai fini del presente Regolamento per "orto sociale" si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale o di cui il Comune di Valsamoggia abbia titolo per poterne liberamente disporre, che viene concesso in uso, a fini sociali, a favore di cittadini residenti che ne facciano domanda ed in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.
3. Le aree destinate ad orti sociali, il numero e le dimensioni dei singoli appezzamenti sono individuati dalla Giunta Comunale che potrà riservare l'utilizzo di alcuni appezzamenti per progetti con scuole o altri interventi in ambito socio sanitario.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Valsamoggia attraverso l'iniziativa dell' "orto sociale", si propone di:
 - incentivare l'uso di terreni inutilizzati per valorizzare e tutelare aree pubbliche incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;
 - favorire la pratica dell'autoproduzione orticola quale attività per l'impiego del tempo libero per migliorare l'attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari promuovendo la cultura dell'alimentazione tradizionale e della riscoperta delle varietà tipiche del territorio, favorendo stili di vita e un'alimentazione sana e sicura;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, offrendo occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e stimolino il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
 - contrastare i fenomeni di disagio psico-fisico della persona e di disgregazione;
 - offrire un sostegno alle famiglie, che con i prodotti dell'orto possono ridurre il loro bisogno di acquisto e di spesa;
 - offrire un'occasione di acquisizione delle tecniche agricole di base anche in un'ottica di resilienza alimentare territoriale con particolare attenzione all'uso di metodologie a basso consumo di acqua e minimo impatto ambientale.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di "orti sociali" e condurre i medesimi i soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - avere un'età superiore a 18 anni;
 - avere la residenza nel Comune di Valsamoggia da almeno 3 anni;
 - non disporre a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, affitto) di "appezzamenti di terreno coltivabile" idonei all'uso ortivo ubicati nel Comune di Valsamoggia o comuni limitrofi. Per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno per coltura e copertura vegetale e a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale o comuni limitrofi;
 - essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato;
 - non aver ottenuto da parte di altro componente del nucleo familiare l'assegnazione di un altro

orto sociale.

ART. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. L'attribuzione degli orti sociali a disposizione avverrà nell'ordine della graduatoria formata in esito ad apposito avviso pubblico, con cadenza biennale. Alla Giunta Comunale sarà delegata la facoltà di valutare la possibilità di indire bandi straordinari, prima della scadenza del secondo anno, nell'ipotesi in cui siano disponibili e assegnabili aree ortive in un numero considerato significativo.
2. L'avviso, che fissa la scadenza e le modalità di presentazione delle domande, è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "Amministrazione trasparente – Avvisi pubblici" per almeno 15 giorni consecutivi.
3. La domanda, compilata online o su apposito modulo fornito dal Comune, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., deve contenere, oltre ai dati anagrafici e il possesso dei requisiti, il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 71, 75 e 76 citato D.P.R. in materia di controlli e di responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e il Comune revocherà l'eventuale concessione già conseguita.
4. La graduatoria sarà utilizzabile per le concessioni decorrenti dal primo di gennaio dell'anno successivo.
5. La scelta dell'orto tra quelli disponibili sarà effettuata dagli interessati nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà valore per due anni solari. La graduatoria verrà stilata in base a quanto previsto dal presente regolamento.
2. La graduatoria avrà validità limitatamente alle dotazioni ortive disponibili e sarà preceduta dalla pubblicazione del bando di avviso pubblico.
3. Alla graduatoria si attingerà nell'ordine per l'assegnazione di orti sociali che si rendessero disponibili o che fossero ex novo individuati dall'Amministrazione Comunale.
4. Ogni nucleo familiare potrà ottenere in concessione un solo orto.
5. Per la formazione della graduatoria verranno attribuiti i seguenti punteggi:

REDDITO ISEE

- fino a € 4.000,00	10 punti
- da € 4.001,00 a € 8.500,00	8 punti
- da € 8.501,00 a € 12.000,00	5 punti
- da € 12.001,00 a € 15.500,00	3 punti
- oltre € 15.501,00	1 punto
- assenza di ISEE	0 punti

NUCLEO FAMILIARE

- famiglia di 5 o più persone	8 punti
- famiglia di 4 persone	7 punti
- famiglia di 2 o 3 persone	5 punti

- persona sola

3 punti

Ulteriori 10 punti saranno assegnati nel caso il/la richiedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- lavoratore in cassa integrazione;
 - pensionato/a.
6. Qualora due o più domande risultassero in parità nonostante l'applicazione dei criteri individuati, la precedenza andrà assegnata come segue:
- valore ISEE, con precedenza al valore più basso;
 - a parità di ISEE, con precedenza all'età maggiore del richiedente.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla domanda anteriore.

ART. 6 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Gli assegnatari degli orti manterranno la concessione dell'appezzamento condotto senza alcun limite di durata fatto salvo il rispetto degli obblighi e/o doveri contenuti nel presente Regolamento.
2. In caso di revoca e/o rinuncia l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'utilizzo, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. Gli assegnatari uscenti potranno nuovamente presentare domanda. Ciò non sarà possibile nel caso di revoca di cui all'art. 16, comma 2.
3. Non è ammesso diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto nel presente Regolamento.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

1. Le assegnazioni degli "orti sociali" avranno la caratteristica della concessione in uso gratuito e saranno rilasciate a cura del Responsabile dell'Ufficio competente in materia.
2. Il Comune, in accordo con il Comitato di Gestione di cui al successivo art. 14, potrà organizzare presso l'area degli orti iniziative anche aperte al pubblico e/o alle scuole.

ART. 8 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, stabilisce un canone di concessione annuo a carico degli assegnatari comprensivo del rimborso per le utenze.
2. L'importo del canone di concessione annuo dovrà essere versato secondo le modalità che saranno comunicate ai concessionari. Il mancato versamento comporta l'automatica decadenza della concessione previa diffida ad adempiere.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

1. Gli assegnatari devono condurre gli orti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) unica forma di attività da svolgere all'interno dell'area è quella dell'orticoltura, ai soli fini agricoli, per uso proprio;
 - b) le sementi e i prodotti ricavati dalla coltivazione non possono essere commercializzati;
 - c) curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
 - d) auto, moto, biciclette devono essere parcheggiati negli spazi destinati a tale scopo. E' consentita la

- fermata lungo i vialetti di accesso agli orti per il tempo necessario per carico e scarico;
- e) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari tra un appezzamento e l'altro;
 - f) contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni;
 - g) rispettare gli orari di accesso;
 - h) aderire all'apertura dell'orto al pubblico in occasione di eventuali iniziative di promozione e/o informazione con il coinvolgimento delle scuole o della cittadinanza, che potranno essere richieste dall'Amministrazione comunale;
 - i) rispettare l'obbligo di depositare le immondizie e gli scarti negli appositi spazi non abbandonando rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastando materiale di qualunque genere e natura che possa recare danno all'orto anche se solo di natura estetica;
 - l) pagare il canone annuo stabilito entro e non oltre il giorno 10 del mese di marzo di ogni anno solare;
 - m) la coltivazione si deve limitare alle aree assegnate per la coltivazione;
 - n) utilizzare l'acqua strettamente necessaria alla coltivazione nella misura minima indispensabile cercando sempre di ridurre il più possibile lo spreco nell'ottica di contribuire a far fronte alla crisi idrica.

ART. 10 - ONERI DEL COMUNE

1. Il Comune provvede:

- a) alla predisposizione e all'organizzazione delle aree con l'individuazione degli orti, alla dotazione di recinzioni, di spazi per il ricovero attrezzi, di contenitori di compostaggio per il riciclo di resti vegetali e alla realizzazione delle eventuali opere necessarie per la fornitura dell'acqua di irrigazione compatibilmente con le risorse assegnate ai competenti servizi ed alla programmazione interna degli stessi;
- b) alla predisposizione del bando pubblico per l'assegnazione degli orti sociali, al ricevimento delle richieste di assegnazione e alla formulazione della graduatoria;
- c) al rilascio delle concessioni con i soggetti individuati, alla revoca delle stesse ed al subentro di nuovi concessionari;
- d) a vigilare sul rispetto del presente Regolamento e ad emanare gli atti conseguenti;
- e) alla manutenzione straordinaria degli orti.

ART. 11 - DIVIETI

E' vietato:

- a) coltivare piante rampicanti, proibite dalla legge e alberi da frutto. E' altresì vietato introdurre specie aliene e/o Organismi Geneticamente Modificati. E' consentita la coltivazione di piccoli frutti e fiori;
- b) costruire baracche, muri a secco, recinzioni, capanni, o manufatti in genere. Potranno essere installate temporaneamente serre per la protezione delle colture di altezza non superiore a metri 1,80;
- c) infiggere pali o altri sostegni per le colture di altezza superiore a metri 1,60;
- d) la modifica fondiaria dei terreni;
- e) tenere o introdurre animali di qualsiasi specie;
- f) scaricare materiale inquinante;
- g) usare sostanze chimiche di qualunque genere (es.: anticrittogamici, fertilizzanti e diserbanti). L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione;
- h) collocare, nel periodo estivo, contenitori d'acqua di qualsiasi capacità e misura non adeguatamente

coperti;

i) accendere fuochi di qualsiasi genere, anche per la preparazione di cibi (es.: barbecue);

l) usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;

m) cedere ad altri sotto qualsiasi forma l'orto avuto in gestione, pena l'immediata revoca dell'assegnazione;

n) condurre più di un appezzamento per nucleo familiare;

o) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;

p) duplicare chiavi di accesso all'area;

q) organizzare feste di qualunque natura.

ART. 12 - CONDUZIONE DELL'ORTO

1. I residui vegetali dovranno essere trasformati in compost depositandoli nelle apposite compostiere o interrandoli nel proprio orto. Gli stessi non dovranno creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.
2. Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari che non potranno avvalersi di manodopera retribuita né concedere a terzi il terreno. Le persone con disabilità certificate potranno richiedere aiuto nella conduzione dell'orto rivolgendosi anche ad Associazioni presenti sul territorio che operano nell'ambito della tutela e salvaguardia ambientale.
3. Tutti gli assegnatari sono tenuti a rispettare la "gerarchia dei rifiuti": 1) prevenire e ridurre la produzione di rifiuti ; 2) riutilizzo dando ai prodotti una seconda vita prima che diventino rifiuti; 3) riciclo tramite raccolta differenziata.
4. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i membri del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente con l'assegnatario.
5. Chiunque non possa, temporaneamente, per qualsiasi motivo, provvedere alla coltivazione dell'orto assegnato, può incaricare altra persona di sua scelta, che dovrà provvedervi gratuitamente. Il nominativo della persona incaricata della coltivazione e la durata dell'incarico dovranno essere comunicati agli uffici comunali. L'incarico non potrà essere superiore a 90 giorni eventualmente rinnovabili previa certificazione.
6. L'assegnatario può presentare, in qualsiasi momento, rinuncia scritta all'assegnazione o conduzione dell'orto. In caso di rinuncia decade dalla graduatoria al momento in vigore.

ART. 13 - ORARI

1. L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale di Polizia urbana e rurale è fatto divieto di arrecare disturbo al vicinato in particolare nelle fasce orarie dedicate al riposo sia nei giorni feriali che festivi.
2. L'irrigazione mediante prelievo da acquedotto nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre deve essere effettuata prima delle ore 8:00 e/o dopo le ore 21:00, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI E COMITATO DI GESTIONE

1. Gli assegnatari di ciascuna area ortiva presente nei Municipi si riuniscono in Assemblea per eleggere al proprio interno un Comitato di Gestione composto da cinque membri. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli assegnatari.

2. L'Assemblea è l'organismo deputato per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per il coordinamento degli impegni collettivi degli assegnatari e per la vigilanza sulla corretta gestione degli orti sociali. Le convocazioni dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno devono essere inviate all'Amministrazione comunale che si riserva di partecipare tramite un proprio rappresentante.
3. L'elezione del Comitato di Gestione avviene attraverso il voto dei componenti l'Assemblea espresso mediante preferenza nominativa. I cinque componenti che ottengono il maggior numero di preferenze formano il Comitato di Gestione. In caso di parità di preferenze prevale chi sia più anziano d'età.
4. Fra i componenti del Comitato di gestione è proclamato Presidente chi ha ricevuto più preferenze e, in caso di parità, il più anziano; il membro che segue in ordine di preferenze viene proclamato Vicepresidente.
5. Il Comitato di Gestione rimane in carica per 4 anni e decade anticipatamente:
 - a) in caso di richiesta scritta presentata da almeno un terzo degli assegnatari e votata a maggioranza dall'Assemblea;
 - b) in caso di dimissioni di almeno tre dei suoi componenti.In caso di decadenza anticipata del Comitato di Gestione si procede a nuove elezioni dello stesso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
6. Il Comitato di Gestione:
 - a) può dare incarichi specifici ai suoi componenti (segretario, tesoriere);
 - b) può all'occorrenza, con preavviso di almeno dieci giorni, indire assemblee straordinarie;
 - c) relaziona agli assessori di riferimento sulle attività svolte almeno una volta all'anno;
 - d) verifica il rispetto del Regolamento e segnala inadempienze;
 - e) promuove iniziative di socializzazione tra gli assegnatari e verso i cittadini;
 - f) propone e pianifica con gli uffici competenti manutenzioni e investimenti.

ART. 15 - VIGILANZA

1. Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato di Gestione e del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione dell'orto sociale per mezzo delle Guardie Ecologiche Volontarie, il personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico o altro personale appositamente incaricato.
3. Gli assegnatari devono consentire l'accesso agli orti ai funzionari incaricati per effettuare le opportune verifiche.
4. L'ufficio comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine. A carico dei conduttori potranno essere elevate sanzioni in caso di violazioni a norme e/o Regolamenti comunali.
5. I concessionari, tramite l'Assemblea degli assegnatari, hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti.

ART. 16 - REVOCA

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.

2. Costituiscono motivo di revoca dell'assegnazione dell'orto le seguenti condizioni:
 - trasferimento della residenza al di fuori del territorio comunale. Qualora questa avvenga in corso d'anno, al fine di salvaguardare le colture presenti, l'orto potrà essere condotto fino al termine dell'anno solare;
 - mancata coltivazione dell'orto con evidente stato di degrado;
 - utilizzo improprio dell'area o utilizzo di prodotti chimici e/o inquinanti;
 - sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario di proseguire nella coltivazione dell'orto;
 - ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - danni cagionati da un assegnatario per incuria o comportamento scorretto nei confronti delle attrezzature comuni, delle aree assegnate e/o degli altri assegnatari;
 - dichiarazioni autocertificate o qualsiasi altra documentazione atta ad ottenere la concessione, non veritiere;
3. In caso di revoca non verrà riconosciuto agli assegnatari alcun compenso per danni ai frutti pendenti, rimborso del canone versato o altri indennizzi di sorta.
4. L'avvio del procedimento di revoca prevederà un termine, non superiore a giorni 30, entro il quale l'assegnatario potrà chiarire e regolarizzare la propria posizione.

ART. 17 - RESPONSABILITA'

1. L'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque infortunio o danno arrecato a persone, cose e a se stesso durante l'uso dell'orto a lui concesso.
2. L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto sociale concesso.
3. L'Amministrazione Comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verificano negli orti affidati, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso e lavorazione dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.
4. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione Comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

ART. 18 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti regolamenti in materia in vigore negli ex Comuni e prevale su ogni altra disciplina attualmente in vigore per tali servizi.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, trattandosi di prima applicazione, le richieste di assegnazione pervenute a tale data che non hanno trovato accoglimento dovranno essere ripresentate in occasione del primo avviso pubblico.